



# Pillole di sostenibilità

febbraio 2026

ESG: l'Europa semplifica la rendicontazione di sostenibilità. Approvata la *Omnibus I* con nuove soglie CSDR e focus sulle PMI 2

Nuove regole UE contro la deforestazione: cosa cambia dal 30 dicembre 2026 3

PPWR: la nuova svolta europea su imballaggi e rifiuti 4

Tassonomia UE: le semplificazioni in arrivo al 2026 5



## **ESG: l'Europa semplifica la rendicontazione di sostenibilità, Approvata la Omnibus I con nuove soglie CSRD e focus sulle PMI**

Proseguono gli aggiornamenti normativi in ambito **ESG**, con un passaggio chiave per le imprese europee: il **Parlamento europeo** ha approvato la **semplificazione Omnibus I**, proposta che interviene sulla direttiva relativa alla rendicontazione di sostenibilità (**CSRD**), introducendo criteri più selettivi e un approccio maggiormente proporzionato.

### **CSRD: chi è obbligato alla rendicontazione di sostenibilità**

La direttiva CSRD, recepita in Italia con il **D.Lgs. 254/2016**, come modificato dal **D.Lgs. 125/2024** e successive integrazioni, prevede che l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità **scatterà dal 2028**, con riferimento all'esercizio 2027, per le imprese europee che rispettano **entrambi** i seguenti requisiti:

- **oltre 1.000 dipendenti** (media annua)
- **fatturato netto superiore a 450 milioni** di euro.

L'obbligo si estende inoltre a **succursali e imprese controllate** che, pur appartenendo a gruppi extra-UE, generano un **fatturato nell'Unione Europea superiore a 200 milioni** di euro.

Questa revisione riduce significativamente la platea delle imprese soggette a rendicontazione obbligatoria, con l'obiettivo di **alleggerire gli oneri amministrativi** senza rinunciare alla trasparenza sui temi ambientali, sociali e di governance.

### **PMI e imprese sotto i 1.000 dipendenti: il ruolo della VSME**

Una delle principali novità introdotte riguarda le imprese con **meno di 1.000 dipendenti**, che **non rientrano più negli obblighi diretti** di rendicontazione CSRD.

Per le **imprese con meno di 250 dipendenti**, è raccomandata l'adozione volontaria dello **standard VSME**, quale strumento semplificato e proporzionato per rispondere alle richieste informative ESG, in particolare nell'ambito delle relazioni di filiera con imprese soggette alla CSRD.

La VSME rappresenta infatti uno strumento strategico per:

- rispondere in modo strutturato alle richieste informative ESG provenienti da clienti, partner e gruppi industriali
- evitare richieste frammentate e particolarmente dettagliate da parte delle imprese obbligate
- migliorare la posizione competitiva all'interno delle catene del valore.



Per le imprese **tra 250 e 1.000 dipendenti**, pur escluse dall'obbligo CSRD, resta rilevante l'adozione di framework di rendicontazione più strutturati, come i **GRI Standards**, eventualmente integrati con i principi VSME, al fine di garantire coerenza, comparabilità e credibilità delle informazioni ESG comunicate al mercato.

In attesa del recepimento nazionale della Omnibus I, le imprese sono quindi chiamate a muoversi in un contesto **normativo transitorio**, nel quale la rendicontazione ESG assume un ruolo sempre più strategico: non solo strumento di compliance, ma leva di dialogo con il mercato, gestione del rischio e creazione di valore nel medio-lungo periodo.



### **Nuove regole UE contro la deforestazione: cosa cambia dal 30 dicembre 2026**

Il Regolamento (UE) 2023/1115 (“*European Union Deforestation Regulation*”, EUDR) è stato adottato per fronteggiare il problema della deforestazione e del degrado forestale legati alla produzione di determinate materie prime. In particolare, i prodotti interessati dall'EUDR sono **cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno e bovini**.

Il Regolamento consente la loro importazione, messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed esportazione solo se sono a **deforestazione zero e prodotti in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione**, nonché a seguito di un processo di **dovuta diligenza**.

Gli oneri amministrativi riguardano principalmente coloro che il Regolamento identifica come “**operatori**”, persone fisiche o giuridiche che nel corso di un'attività commerciale immettono sul mercato o esportano i prodotti interessati e che, secondo l'EUDR, dovranno sottoporli a *due diligence* e presentare la relativa dichiarazione (*due diligence statement*, DDS). Dagli operatori vengono distinti i “**micro o piccoli operatori primari**”, persone fisiche, microimprese o piccole imprese tenute a presentare una dichiarazione semplificata una tantum.

Un'ulteriore categoria è quella dei “**commercianti**”, persone nella catena di approvvigionamento che mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati. Le modifiche apportate a dicembre 2025 hanno introdotto gli “**operatori a valle**”, cioè soggetti che trasformano un prodotto già sottoposto a *due diligence* in un altro prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della normativa, oppure che ne effettuano l'esportazione. Commercianti e operatori a valle rispondono agli stessi obblighi, ovvero la **raccolta di informazioni** relative agli operatori primari e alle

DDS associate ai prodotti che intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare.

Con la recente modifica, commercianti e operatori a valle - intervenendo in una fase secondaria della catena del valore - sono stati sollevati dalle responsabilità di presentare la DDS, adesso esclusivamente in capo a coloro che per primi immettono sul mercato i prodotti interessati dall'EUDR. Inoltre, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti stampati.

Grandi operatori e commercianti dovranno applicare le disposizioni del Regolamento a partire dal **30 dicembre 2026**, mentre i piccoli operatori avranno tempo fino al **30 giugno 2027**.



### **PPWR: la nuova svolta europea su imballaggi e rifiuti**

È ufficiale il **Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024** sul packaging e i rifiuti da imballaggio, che introduce un profondo ripensamento del modo in cui gli imballaggi vengono progettati, utilizzati e gestiti lungo l'intero ciclo di vita.

Con il PPWR, l'Unione Europea adotta regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, superando la frammentazione normativa e rafforzando l'obiettivo di prevenzione dei rifiuti e di transizione verso modelli di economia circolare.

Un primo elemento centrale riguarda i **requisiti di progettazione**: gli imballaggi dovranno essere concepiti fin dall'origine per essere riciclabili e, laddove tecnicamente ed economicamente possibile, anche riutilizzabili. Il design diventa quindi uno strumento normativo, volto a ridurre gli scarti e a migliorare l'efficienza dei sistemi di raccolta e riciclo.

Il Regolamento interviene inoltre sulla **riduzione degli imballaggi superflui**, introducendo limiti specifici all'uso di imballaggi monouso per determinate categorie di prodotti, con l'obiettivo di contrastare l'eccesso di packaging non necessario e favorire soluzioni più sostenibili.

Particolare rilievo assumono gli **obiettivi vincolanti di riuso**, previsti per alcuni settori strategici come la logistica, le bevande e il take-away. In questi ambiti, il riutilizzo degli imballaggi diventa un requisito strutturale, con impatti diretti sull'organizzazione delle filiere e sui modelli di business.



Il PPWR introduce inoltre **quote minime obbligatorie di contenuto riciclato**, soprattutto per gli imballaggi in plastica, rafforzando la domanda di materie prime seconde e contribuendo allo sviluppo di un mercato del riciclo più solido e stabile.

Un ulteriore pilastro del Regolamento è l'**etichettatura armonizzata** degli imballaggi, pensata per facilitare la raccolta differenziata e garantire una corretta gestione dei rifiuti da parte dei consumatori, riducendo errori e inefficienze nei sistemi di recupero.

Infine, viene rafforzata la **responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR)**, ampliando gli obblighi a carico delle imprese in termini di finanziamento, gestione e tracciabilità dei rifiuti da imballaggio, con un approccio più coerente e uniforme a livello europeo.

Il Regolamento (UE) 2025/40 rende il packaging una leva strategica di sostenibilità, imponendo alle imprese non solo di conformarsi a nuovi obblighi, ma di ripensare in chiave ESG l'intero ciclo di vita dei propri prodotti.



### **Tassonomia UE: le semplificazioni in arrivo dal 2026**

Il nuovo Regolamento aggiorna e semplifica la **Tassonomia UE** (Regolamento (UE) 2020/852), intervenendo su tre atti delegati chiave:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 (informativa)
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 (obiettivi climatici)
- Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 (obiettivi ambientali non climatici).

L'obiettivo è ridurre la complessità applicativa, migliorando al contempo la qualità e la confrontabilità delle informazioni ESG.

#### **Le principali novità, che entrano in vigore il 28 gennaio 2026 e si applicano dal 1° gennaio 2026**

- **Semplificazione dell'informativa** da rendicontare, con riduzione delle informazioni ridondanti
- **Revisione degli indicatori economici** (ricavi, CapEx e OpEx) per rafforzare coerenza e confrontabilità
- **Introduzione di una soglia di materialità del 10%**: le imprese non finanziarie possono escludere dalla valutazione le attività che non superano il 10% del denominatore del singolo indicatore
- **Riorganizzazione degli schemi informativi**, con semplificazione degli allegati tecnici e riduzione delle sovrapposizioni
- **Affinamento dei criteri DNSH**, in particolare su prevenzione e contenimento dell'inquinamento.

# Il dipartimento

Il team Andersen offre **consulenza integrata** per la comprensione delle possibilità connesse all'innovazione sostenibile, alla ricerca di una **combinazione tra etica ed esercizio dell'attività** all'interno del quadro normativo attuale.

Le **competenze trasversali** del dipartimento rendono le operazioni di business espressioni consapevoli di soggetti responsabili, grazie a valutazioni e misurazioni sull'organizzazione, sulle policy, sugli impatti previsti e generati e sulla rappresentazione degli stakeholder.

Il risultato è la definizione di nuovi modelli di impresa che pongano al centro persone e ambiente in ottica di innovazione.

## Key Contacts



**Francesca Capoferri**

*Partner*

[francesca.capoferri@it.andersen.com](mailto:francesca.capoferri@it.andersen.com)



**Giulia Lumina**

*Manager*

[giulia.lumina@it.andersen.com](mailto:giulia.lumina@it.andersen.com)